



**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO  
DELLA DECISIONE**

***Rilevato in fatto che:***

il Fallimento della Società Commerciale M s.r.l. ha chiesto che sia pronunciata la nullità e/o l'inefficacia del trust denominato "Trust Sassari", di cui trustee è il convenuto, istituito il 3/8/2011 dalla Società Commerciale M Srl in liquidazione con atto notaio E C D di Milano n. di rep. registrato il ; in via subordinata che sia pronunciato lo scioglimento del suddetto trust; in ogni caso che il convenuto sia condannato alla restituzione dei beni immobili indicati nell'allegato "A" dell'atto istitutivo del trust, con ordine al competente conservatore di cancellare la trascrizione del trust e di trascrivere l'emananda sentenza,

ha allegato che la Società Commerciale M era entrata in uno stato di insolvenza già dal 2008: aveva lasciato insolute tutte le rate dei due mutui fondiari accessi presso il Banco di S S.p.A., aveva un c/c negativo, aveva chiuso l'esercizio 2008 con un passivo di oltre € 63.000, con delibera assembleare del 21.9.2009 aveva azzerato l'intero capitale sociale, pari a €100.000, per ripianare le perdite e lo aveva ricostituito nella inferiore somma di € 10.000 di cui solo € 2.500 versati, aveva modificato l'oggetto sociale passando dalla compravendita immobiliare al commercio di articoli elettrici, il Banco di S aveva messo in mora la società e revocato tutti gli affidamenti in essere,

ha evidenziato altresì che la suddetta società, con delibera dell'assemblea dei soci 5/8/2010, aveva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; dopo la costituzione in mora del Banco di S, la società aveva costituito il suddetto trust nominando trustee il convenuto che era socio al 50% della società (l'altro socio era S I nominata liquidatore e rappresentate della società nell'atto di costituzione del trust); al trustee era stata trasferita la piena ed esclusiva proprietà dell'intero patrimonio societario, attivo e passivo, ivi compresi tutti i beni immobili della disponente che consistevano in varie unità immobiliari nei comuni di Sassari e di Stintino, come elencati in atto di citazione; il trust era stato istituito a fini formalmente liquidatori ed aveva individuato nella massa dei creditori i beneficiari di primo grado, ma non prevedeva alcuna clausola di restituzione dei beni conferiti agli organi del fallimento in caso di sentenza che lo dichiarasse; la finalità liquidatoria era solo formale perché i creditori della società non avevano tratto alcun beneficio dalla costituzione e dalla amministrazione del trust, tanto che il 27/4/2012 il Banco di S aveva depositato istanza di fallimento, dichiarato con sentenza del tribunale di Milano il successivo

29/6/2012, e i creditori della Società Commerciale M , lungi dall'essere stati liquidati dal trust, avevano depositato le istanze di ammissione al passivo della società fallita,

segnalava che la liquidatrice della società, signora I S era irreperibile così come il precedente amministratore unico e che l'istituzione del trust con la conseguente segregazione dell'intero patrimonio immobiliare della società, di fatto sottraeva alla disponibilità della curatela fallimentare tutti i beni della società e quindi era illecita,

richiamava le norme applicabili e la giurisprudenza di merito che si era pronunciata sulla nullità del trust liquidatorio,

il convenuto non si costituiva malgrado la regolarità della notifica avvenuta in data 8.8.2013 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e veniva dichiarato contumace,

all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 4.2.2014, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 15.10.2014, sulle conclusioni come precisate dal Fallimento attore su fogli che, datati e siglati dal giudice venivano inseriti nel fascicolo di ufficio, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusoria,

***Considerato in diritto che:***

la domanda è fondata e deve essere accolta,

le allegazioni in fatto di parte attrice, come sopra sintetizzate, risultano tutte documentalmente provate,

non sembra dubitabile che la Società Commerciale M fosse in stato di insolvenza già prima dell'atto di costituzione del trust, potendosi pronunciare una valutazione negativa circa le condizioni economiche necessarie, secondo un criterio di normalità, per l'esercizio dell'attività commerciale, alla luce di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, della incapacità di estinguere i debiti, nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali (cfr. Cass. 7252/2014),

invero la società aveva oltre un milione di euro di debito con il Banco di S al novembre 2010, la revoca degli affidamenti comportava l'impossibilità di ricorrere al credito, non aveva riserve, aveva un capitale versato di soli € 2.500,00, aveva inoltre un debito di oltre 4 milioni di euro con la società controllante E s.p.a. per un finanziamento del 2004, i bilanci dal 2006 erano in perdita crescente (da 48 a 70 mila euro), i risultati operativi dal 2008 non consentivano di coprire gli oneri



finanziari, non risulta che la società abbia effettivamente esercitato l'attività di commercio di articoli elettrici deliberata dal 2009 e quindi era da anni non operativa (si veda anche la relazione del curatore fallimentare),

si evidenzia che i soci (F e S, quest'ultima anche liquidatore e quindi legale rappresentante), così come anche il precedente A.U. erano tutti irreperibili, quantomeno al momento della redazione della relazione del curatore fallimentare,

la società, già versando in stato di insolvenza e dopo la delibera di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione, ha costituito il trust in oggetto, con sede in Milano, regolato dalla legge di Jersey, "come strumento liquidatorio", indicando come trustee il socio F, e come scopo la liquidazione della società "in funzione del miglior realizzo, nell'interesse dei creditori sociali e dei soci ... ed assicurando la par condicio creditorum" conferendo al trustee tutti i beni della società ed in particolare tutti gli immobili che costituivano l'attivo societario, indicati nell'allegato A) all'atto istitutivo del trust,

secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, per trust s'intendono "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente -con atto tra vivi o mortis causa- qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato", caratterizzato dal fatto che "i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee" che ha il potere e l'obbligo "di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee". Il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto (Cass.2011/28363). L'effetto proprio del trust validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito,

come analiticamente spiegato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10105/2014, il "programma di segregazione" dei beni corrisponde allo schema astrattamente previsto dalla Convenzione, laddove il programma concreto non può che risultare sulla base del singolo regolamento d'interessi attuato che costituisce la causa concreta del negozio. Quale strumento negoziale "astratto", il

trust può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici, occorre perciò esaminare, al fine di valutarne la liceità, le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell'operazione,

il c.d. trust liquidatorio, e cioè la segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale istituita per provvedere, in forme privatistiche, alla liquidazione dell'azienda sociale, è stato ritenuto nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., da numerose pronunce di merito (cfr. anche giurisprudenza citata dall'attore) allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni, in contrasto con le norme imperative concorsuali, in particolare quando si sostituisce alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente (c.d. trust anticoncorsuale),

questo tipo di trust, ancorato a regole ed interessi privati del disponente, è in conflitto con gli interessi pubblici della procedura concorsuale a tutela della *par condicio creditorum*, che non è surrogabile da strumenti che non garantiscono tale parità, non escludono procedure individuali, non prevedono trattative vigilate con i creditori al fine della soluzione concordata della crisi, non contemplano alcun potere di amministrazione o controllo da parte del ceto creditorio o di un organo pubblico neutrale,

la Convenzione dell'Aja consente un controllo giudiziale preliminare avente ad oggetto la riconoscibilità del trust nell'ordinamento degli Stati aderenti, secondo le espresse regole di esclusione previste dall'art. 13 e dall'art. 15, lett. e): Art. 13 *“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”*; art. 15 lett. e) *“La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro [nel caso di specie, trattandosi di disponente italiano, le disposizioni della legge fallimentare interna], allorché non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: ...e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità”*,

pertanto, sempre secondo la chiara sentenza della Cassazione sopra citata del 2014, il primo esame da effettuare, allorché si debba valutare la liceità di un trust, in particolare di un trust liquidatorio, è se lo stesso sia riconoscibile e cioè se sia in linea con le norme inderogabili e di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali con le quali deve essere raffrontato come indicato nella



lettera e) del citato articolo 15. In sostanza la disciplina dell'insolvenza, come regolamentata nel nostro ordinamento, si pone di ostacolo al riconoscimento del trust,

nel caso di specie, pur prevedendo formalmente il trust in oggetto la finalità di realizzare la *par condicio creditorum* e pur individuando la massa dei creditori come primo soggetto beneficiario, si rileva, con evidenza, che la soluzione negoziale adottata dalla società disponente è elusiva del procedimento concorsuale e degli interessi più generali alla cui soddisfazione esso è preposto, atteso che non permette di fatto ai creditori la condivisione del governo del patrimonio trasferito al trustee soggetto all'insindacabile amministrazione di costui, né di fatto questi ha posto in essere alcun atto di liquidazione, né tantomeno di pagamento dei debiti sociali. Pertanto, la causa concreta del conferimento nel "Trust Sassari", istituito in una situazione di insolvenza, risulta quella di segregare tutti i beni dell'impresa, sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario. Ciò è incompatibile con le norme di ordine pubblico in materia di procedure concorsuali, sicché non può procedersi al suo riconoscimento,

si osserva, inoltre, che essendo il trustee un socio della stessa società disponente, è mancato nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni, costituendo ciò un indizio significativo della illiceità dell'atto e che, inoltre, si tratta di un trust c.d. interno nel quale, cioè, l'unico elemento di transnazionalità è costituito dalla legge straniera applicabile, caratteristica che, secondo parte della dottrina, dovrebbe portare alla impossibilità del riconoscimento ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, essendo l'Italia uno "Stato-non trust" (Stato che prevede l'istituto del trust),

una volta accertata la non riconoscibilità del trust, detto strumento non produce alcun effetto giuridico nel nostro ordinamento, in particolare non quello di creare un patrimonio separato, restando *tamquam non esset*. Non si tratta di un atto nullo perché la sanzione della nullità presuppone che l'atto sia stato riconosciuto dal nostro ordinamento: il conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale determina l'inesistenza giuridica del trust nel diritto interno e la sua assoluta inefficacia,

accertata la non riconoscibilità del "Trust Sassari", poiché l'art. 4 della Convenzione dispone che essa non si applica alle questioni preliminari relative alla validità degli "*atti giuridici in virtù dei quali dei beni sono trasferiti al trustee*", deve applicarsi la legge interna. Quindi, poiché il negozio istitutivo del trust si pone come antecedente causale dell'attribuzione patrimoniale operata con l'atto di trasferimento dei beni, se questo negozio non è riconoscibile, diviene privo di causa il secondo e quindi nullo ex art. 1418 c.c., comma 2, prima parte. In tal modo, il curatore, per effetto dello

spossessamento fallimentare che priva il fallito della disponibilità di suoi beni, tra i quali sono da ricomprendere tutti i diritti patrimoniali inefficacemente trasferiti, può materialmente procedere all'apprensione di essi (Cass. 10105/2014),

la presente sentenza deve essere trascritta ai sensi degli artt. 2655 e seguenti c.c. nei registri immobiliari presso i competenti uffici della Agenzia del Territorio - Conservatoria dei registri immobiliari di Sassari, mentre la domanda di cancellazione della trascrizione del trust è infondata essendo stata effettuata ai sensi dell'art. 2643 c.c.,

le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in mancanza di nota spese, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dei parametri ivi indicati,

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, reietta o assorba ogni altra domanda, eccezione o conclusione, nella contumacia del convenuto,

1. Dichiara l'inefficacia del "Trust Sassari" istituito il 3/8/2011 dalla Società Commerciale M Srl in liquidazione con atto notaio E C D di Milano n. di rep. registrato il ,
2. Dichiara la nullità del trasferimento di tutti i beni della Società Commerciale M Srl in liquidazione a favore del trustee, F C G , ed in particolare di tutti beni immobili indicati nell'allegato a) dell'atto istitutivo del "Trust Sassari" riportati alle pagine 9 e 10 della presente sentenza e per l'effetto condanna il F alla restituzione al Fallimento della Società Commerciale M Srl in liquidazione di tutti i suddetti beni,
3. Ordina all' Agenzia del territorio - Conservatoria dei registri immobiliari di Sassari-, la trascrizione della presente sentenza,

4. Condanna il convenuto alla rifusione delle spese del giudizio a favore dell'attore che si liquidano in € 500,00 per spese ed in € 4.000,00 per compensi professionali oltre alle spese generali forfetarie, oltre Iva e Cpa come per legge.
5. Sentenza esecutiva *ex lege*.

**Così deciso in Milano, il 17.1.2015**

**Il Giudice**

**Dr. Anna Cattaneo**

Vedi di seguito l'elenco dei beni immobili alle pagg. 9 e 10